

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

12 giugno 2020

Alle aziende associate

BONUS BABY-SITTER E CENTRI ESTIVI AI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

L'INPS inaugura una nuova procedura per presentare le domande relative ai bonus per i servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia.

L'articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio) ha significativamente modificato gli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (indicato come Decreto Cura Italia), che avevano introdotto un'indennità alternativa alla fruizione del congedo parentale Covid-19, per i servizi di baby-sitting utilizzati, tra gli altri, dai lavoratori dipendenti del settore privato.

Con il **messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020**, l'INPS comunica il rilascio della procedura per la presentazione della nuova domanda per i due nuovi bonus introdotti dal DL Rilancio, per servizi di baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia.

A tali bonus possono accedere sia coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, sia coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting nella prima fase dell'emergenza. Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l'importo integrativo del precedente. In tal caso, verrà erogato da parte dell'INPS l'importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l'infanzia.

L'INPS sottolinea che i bonus in parola sono misure alternative rispetto alla fruizione del congedo parentale Covid-19 e che l'altro genitore, rispetto al richiedente il bonus, non deve risultare percettore di NASpI, o di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda. L'Istituto precisa, ancora, che il bonus per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia non può essere fruito durante gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall'INPS ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

I soggetti che possono richiedere i bonus sono:

- i dipendenti del settore privato;
- gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- i lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- i lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali.

Per tali soggetti, i bonus spettano nel limite massimo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare, da utilizzare per prestazioni di baby-sitting, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, ovvero, in caso di comprovata iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l'infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020. L'INPS specifica che, in presenza di più figli di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura comunque complessivamente non superiore a 1.200 euro per nucleo familiare. Per i soggetti appartenenti alle predette categorie di lavoratori, che abbiano già presentato la domanda per la prestazione e ai quali sia già stato erogato l'importo fino ad un massimo di 600 euro, in caso di presentazione di una nuova domanda, potrà essere erogato l'importo residuo.

La prestazione relativa ai bonus è erogata dall'INPS mediante il Libretto Famiglia utilizzato per le prestazioni di lavoro occasionale, per cui i richiedenti dovranno tempestivamente e preliminarmente registrarsi sul portale dell'INPS quali utilizzatori di Libretto Famiglia, così come dovranno registrarsi come prestatori i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.

Successivamente i richiedenti i bonus dovranno presentarne domanda attraverso l'apposito servizio online, presente sul portale dell'Istituto e, una volta che questo sia stato concesso da parte dell'INPS, il genitore beneficiario dovrà effettuare l'appropriazione tramite il Libretto Famiglia entro il termine di **15 giorni solari** dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell'apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

La novità rappresentata dal DL Rilancio consiste nella possibilità di optare, per una parte o per anche per tutto l'importo complessivamente spettante a titolo di bonus (al netto di quanto eventualmente già richiesto con la domanda di bonus baby-sitting Covid-19), per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, in caso di comprovata iscrizione della prole del richiedente ai centri estivi, ai

servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020. Anche in questo caso – ricorda l'INPS – la fruizione di questo specifico bonus è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

È importante sottolineare che, nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l'infanzia, il genitore richiedente dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l'iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l'infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l'iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere indicato anche l'importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere. Inoltre, nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali, di seguito elencate:

- centri e attività diurne (L);
- centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
- ludoteche (L1);
- centri di aggregazione sociale (LA2);
- centri per le famiglie (LA3);
- centri diurni di protezione sociale (LA4);
- asili e servizi per la prima infanzia (LB);
- asilo Nido (LB1);
- servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
- servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
- servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all'atto della domanda dal richiedente. L'INPS precisa che il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, dovrà

corrispondere al soggetto beneficiario. Se l'importo richiesto è eccedente i 1.000 euro – puntualizza l'Istituto – e la modalità di accredito scelta è il bonifico domiciliato, la procedura non consentirà di proseguire e sarà necessario indicare, in tal caso, un IBAN oppure ridurre l'importo richiesto ed eventualmente fare un'altra nuova domanda.

L'accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l'infanzia è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: **Servizi online\Servizi per il cittadino\Domanda di prestazioni a sostegno del reddito\Bonus servizi di baby-sitting**. Alternativamente la domanda potrà essere presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde **803 164** da rete fissa, **06 164164** da rete mobile. In ogni caso sarà necessario possedere una delle seguenti credenziali:

- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Se non si dispone di tali credenziali, l'indennità potrà essere richiesta unicamente avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato. Al riguardo, ricorda l'INPS, in deroga all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica (articolo 36, comma 1, lettera a), del D.L. n. 18/2020).

Per ogni ulteriore chiarimento la nostra Area Lavoro – Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 335/8037814 - Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

